

Anno XXV n° 14 31 Luglio 2018

IN QUESTO NUMERO

1. **Avviso agli Associati – Orario Estivo e Chiusura Collettiva Confagricoltura Bologna.**
2. **Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dall'8 agosto al 21 agosto compresi.**
3. **Retribuzioni. Tracciabilità dal 1° luglio – regime sanzionatorio.**
4. **Decreto Dignità: pubblicato il testo.**
5. **Avviso agli Associati – Precisazione sul nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Confagricoltura Bologna.**
6. **Avviso agli Associati: E' necessario che gli agricoltori segnalino i danni arrecati alle coltivazioni dalla fauna selvatica agli Enti competenti.**

1) **Avviso agli Associati – Orario Estivo e Chiusura Collettiva Confagricoltura Bologna.**

A decorrere **dal 30 luglio e sino al 31 agosto 2018 compresi**, l'orario di apertura al pubblico dei nostri uffici centrali e periferici sarà il seguente: dal lunedì al venerdì, dalla ore 8.30 alle ore 13.30.

Si comunica, inoltre, che dal giorno 8 agosto al giorno 21 agosto 2018 compresi i nostri uffici osserveranno la chiusura per ferie collettive.

(A. Flora)

2) **Assunzioni e dimissioni telematiche nel periodo dall'8 agosto al 21 agosto compresi.**

Con la presente comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dall'8 al 21 agosto p.v. compresi) il servizio di assunzioni / dimissioni telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.

Nei giorni **8, 9 e 10 agosto p.v.** le richieste dovranno essere inviate **per fax** esclusivamente all'**Ufficio Paghe Centrale**, al numero 051/783900 oppure tramite e-mail: ufficiopaghe@confagricolturabologna.it.

Referente sarà il dott. Gianpaolo Sacquegna, contattabile al numero 051/783927 (oppure tramite e-mail: ufficiopaghe@confagricolturabologna.it), dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Nei giorni **16, 17, 20 e 21 agosto p.v.** le richieste dovranno essere inviate **per fax** esclusivamente al numero 051/830664 oppure tramite e-mail all'indirizzo: bazzano@confagricolturabologna.it. Un operatore sarà reperibile, nelle giornate sopra indicate, dalle 9.00 alle 13.00 al numero 051/830049.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail oppure nel fax un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

Si precisa che nei **giorni 10 e 21 agosto** le richieste dovranno pervenire **entro le ore 12.00** per consentire l'elaborazione telematica in giornata.

Nei giorni **13, 14 e 15 agosto** il servizio non verrà effettuato.

Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni che dovranno pervenire all'ufficio almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.

(A. Flora)

3) Retribuzioni. Tracciabilità dal 1° luglio – regime sanzionatorio.

Con recente nota (del 4 luglio 2018, prot. 4538), l'Ispettorato Nazionale del Lavoro- ITL , di concerto con il Ministero del Lavoro, ha ulteriormente chiarito alcuni aspetti applicativi inerenti il regime sanzionatorio previsto per la violazione della nuova normativa relativa alla tracciabilità delle retribuzioni.

Come si ricorderà, la disciplina è stata introdotta dall'art. 1, comma 910, della L. n. 205/2017, con il quale si prevede che: *“a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca od un ufficio postale...”*.

La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro; il regime sanzionatorio, stante la formulazione letterale della norma, è – chiarisce l'I.T.L. - riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.

Sempre secondo l'I.T.L., il riferimento all'erogazione della retribuzione – che per lo più avviene a cadenza mensile – comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito. In pratica se la violazione si è protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata, ex art. 16 L. n. 689/1981, sarà pari a: euro 1666,66 x 3 = 5.000 euro.

Il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.

La nota I.T.L. si sofferma ancora sui mezzi di pagamento.

• Strumenti elettronici

Tra gli “strumenti di pagamento elettronico” previsti dalla normativa, rientra il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche laddove la carta non sia collegata ad un IBAN; in tale ultimo caso, per consentire l'effettiva tracciabilità dell'operazione eseguita, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche ai fini della loro esibizione agli organi di vigilanza, poiché, si ricorda, infatti che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

• Altre modalità di pagamento

In relazione a soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) appare altresì conforme alla *ratio* della norma il pagamento delle retribuzioni attraverso versamenti sul “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:

- tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
- il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell'Ufficio paghe e sia attestato dall'Ufficio prestito sociale che verifica l'effettivo accredito il giorno successivo alla sua effettuazione.

(M. Mazzanti)

4) Decreto Dignità: pubblicato il testo.

Dopo giorni di annunci e di attesa, sulla gazzetta ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, è stato pubblicato il D.L. 12 luglio 2018, n. 87, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”.

Il provvedimento è applicabile con effetto immediato. Numerose le norme modificate: disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato, disincentivo alla delocalizzazione, aumento contributivo sempre sui contratti a termine, lavoro in somministrazione, aumento delle indennità ex D.Lgs. n. 23/2015 (Jobs Act).

Il focus del decreto “dignità” è comunque sul rapporto a termine.

Premesso che per il settore agricolo poco cambia (ricordiamo, infatti, che le norme varate non si applicano ai rapporti di lavoro tra datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, poiché tale applicabilità è esclusa dall'art. 29, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 81 del 2015) e che pertanto le modifiche sono vevolevoli per i soli dipendenti agricoli con qualifica impiegatizia) si rileva come la norma in sostanza riduca da 36 a 24 mesi la durata massima del rapporto a termine, limiti il numero delle proroghe e dei rinnovi, introduca la causale per i rapporti di durata superiore a 12 mesi, ed incrementi gli oneri contributivi in caso di rinnovo.

Vediamo in concreto le modifiche apportate e subito in vigore.

Durata

La durata massima possibile del contratto a termine è ridotta da 36 mesi a 24 mesi.

Causali

Come in precedenza, per i contratti fino a 12 mesi di durata non è obbligatorio indicare la causale. Qualora il contratto sia di durata superiore ai 12 mesi, anche per effetto di proroghe e /o rinnovi, è indispensabile per iscritto indicare una delle due causali di legge:

- a) *esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori,*
- b) *esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.*

Proroghe e rinnovi

La causale deve essere indicata solo se il periodo aggiuntivo determina il superamento di 12 mesi.

La norma ammette non più di 4 proroghe (in precedenza erano 5) nell'arco massimo dei 24 mesi (erano 36). Il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga (anziché della sesta).

In caso di rinnovo del contratto a termine inferiore a 12 mesi, la causale è da indicare anche se il rapporto non supera il termine di 12 mesi.

Impugnazione stragiudiziale

La norma amplia la possibilità di impugnare il contratto a termine, che è incrementato da 120 giorni a 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto.

Contributo aggiuntivo

Sempre per dimostrare il disvalore dell'ordinamento verso i contratti a termine è stabilito un aumento del contributo addizionale per il finanziamento della NASPI pari allo 0,5% che si somma all'1,4% previgente ed a carico del datore di lavoro (art. 2, comma 28, L. 92/2012).

L'aumento opera in caso di rinnovo contrattuale e per ogni rinnovo successivo.

Somministrazione

Le nuove regole si applicano anche nei rapporti tra le agenzie di somministrazione ed i lavoratori da queste dipendenti, fattispecie questa non presente nel settore agricolo

Entrata in vigore e norme transitorie

Le nuove regole – che sono in vigore dal 14 luglio u.s. – non si applicano ai contratti a termine in corso, che proseguono dunque fino alla loro naturale scadenza.

Nel caso in cui viceversa si proceda alla proroga od al rinnovo, si dovrà dare corso alle nuove regole sia per la durata, che per le causali e per il numero di proroghe.

Tutele in caso di licenziamento

In favore dei lavoratori ai quali si applica il contratto "a tutele crescenti" (e cioè i lavoratori a tempo indeterminato assunti dal 3 marzo 2015) aumentano i risarcimenti previsti in caso di illegittimità del licenziamento per assenza di giusta causa o giustificato motivo (da 6 a 36 mensilità, anziché come prima da 4 a 24).

Le nuove indennità si applicano a decorrere dal 14 luglio 2018.

Del tutto inapplicabili al settore agricolo le regole sulla delocalizzazione, al riguardo si segnala comunque la difficile interpretazione della nuova norma.

(M. Mazzanti)

5) Avviso agli Associati – Precisazione sul nuovo sistema di pagamento dei servizi e delle quote a Confagricoltura Bologna.

A decorrere **dal 1° gennaio 2018** Confagricoltura Bologna ha modificato il sistema di comunicazione delle richieste di pagamento per i servizi svolti.

Le richieste di pagamento per quote associative e servizi avvengono tramite una mail periodica di riepilogo, che specifica i servizi nel mese precedente.

Ogni invio ricorda esclusivamente addebiti non ancora saldati.

Tali richieste non sono ripetute in corso d'anno (anche se non pagate), negli invii successivi, in maniera da non creare duplicazioni ed equivoci.

L'Associato sarà, quindi, in regola con i pagamenti semplicemente **saldando quanto richiesto con tutti i promemoria ricevuti.**

In caso di importi inferiori a € 50,00 è possibile saldare il dovuto assieme al riepilogo del mese successivo.

Il pagamento potrà essere effettuato con bonifico, o direttamente, presso i nostri uffici.

Precisiamo che il riepilogo contabile da noi inviato non è un sollecito ma un promemoria di pagamento.

Invitiamo tutti i soci, che non avessero ancora comunicato al proprio ufficio di zona competente l'indirizzo e-mail, di provvedere quanto prima.

Resta inalterata la spedizione postale per i soci che non dispongano di un indirizzo e-mail.

(A. Flora)

6) Avviso agli Associati: E' necessario che gli agricoltori segnalino i danni arrecati alle coltivazioni dalla fauna selvatica agli Enti competenti.

Rileviamo sempre con maggiore frequenza che, a fronte di situazioni di danni alle coltivazioni agricole ed allevamenti, arrecati dalla fauna selvatica, segnalateci dagli Associati, e provocati da una eccessiva presenza di selvatici, la maggioranza delle Aziende Agricole coinvolte, non procedono più all'invio delle formali segnalazioni agli Enti competenti (Regione ed A.T.C.), delle richieste per prevenzioni danni (fornitura e messa in opera di materiale di prevenzione e richiesta di piani di controllo, ecc. ...) e/o della richiesta di risarcimento dei danni subiti.

Pur consapevoli che, negli anni scorsi, per molte aziende agricole, procedere ad inoltrare le segnalazioni e le richieste di cui sopra, è stato nella maggioranza dei casi un travaglio notevole e spesso infruttuoso, al punto tale che molte di esse non attivano più le cosiddette procedure di legge riguardanti le segnalazioni e le richieste di danni, **dobbiamo rimarcare la fondamentale importanza che le aziende agricole segnalino con la massima tempestività, agli Enti competenti,** sia le richieste di prevenzione ed attivazione dei piani di controllo, nonché di risarcimento dei danni subiti.

Questo invito è dettato dal fatto che l'attuale pianificazione faunistica si basa essenzialmente sul rapporto causa / effetto legato alla presenza faunistica sui vari territori ed ambiti di gestione.

Qualora vengano segnalate, dagli agricoltori, situazioni di eccessive presenze faunistiche e di specifici danni alle coltivazioni ed agli allevamenti, l'attuale sistema gestionale (Regione ed A.T.C.), si dovrebbe attivare sulla base di quanto previsto dalle Direttive Regionali (Delibera di Giunta n. 1515 del 28/10/2013 e s.m.i.) e dai Regolamenti approvati dai singoli A.T.C.

Corre l'obbligo di segnalare che, mentre per la richiesta dei mezzi di prevenzione di competenza degli A.T.C., questi ultimi, nella maggioranza dei casi, si attivano fornendo il materiale richiesto, la Regione Emilia Romagna, invece, non lo fornisce più, obbligando l'agricoltore all'approvvigionamento dei mezzi di prevenzione, o a propria cura e spesa oppure costringendolo ad accedere ai periodici bandi per l'acquisto di presidi di prevenzione, che prevedono il rimborso parziale dei costi di acquisto del materiale stesso, fatto salvo che la somma stanziata, sia poi sufficiente a soddisfare tutte le domande pervenute.

Si precisa altresì, in via generale, che la mancata messa in opera dei presidi di prevenzione, può precludere ad ogni richiesta di risarcimento del danno subito.

Siamo consapevoli che questa situazione, collegata alla prevenzione ed al risarcimento del danno, per le aziende agricole richiedenti, oltre che ad essere onerosa e complessa, sia anche poco gratificante, e non sempre di sicura efficacia, a tal punto che moltissime aziende agricole hanno, loro malgrado, deciso di non effettuare più segnalazioni e/o richieste.

Il risultato di questa sempre più generalizzata, mancata segnalazione, produce una situazione paradossale; dai dati ufficiali elaborati dagli Enti sulla base delle segnalazioni ricevute, si rileva una consistente contrazione degli eventi dannosi e conseguentemente delle somme risarcite agli agricoltori, mentre, sulla base di quanto lamentato dagli agricoltori stessi nei nostri incontri in ufficio e nei momenti assembleari, si segnalano presenze faunistiche in aumento con conseguente aumento dei danni economici arrecati alle attività agricole, unite a sempre maggiori difficoltà nel presentare le richieste.

Pertanto, ogni nostra richiesta di riduzione delle presenze faunistiche in soprannumero, tese ad una limitazione dei danni economici arrecati alle attività agricole, non trova per l'appunto supporto dai dati e quindi, difficile condivisione da parte degli Enti preposti alla gestione e alla programmazione.

Riconfermando il nostro impegno, nei confronti della Regione, per mantenere alta l'attenzione e procedere in tutte le possibili azioni per il contenimento dei danni, ricordando che i nostri uffici sono a vostro supporto per la predisposizione delle segnalazioni riguardanti le richieste per prevenzioni e risarcimento dei danni subiti, **richiediamo a tutti gli agricoltori di procedere, ogni qual volta ricorrano le condizioni, ad effettuare agli Enti competenti tutte le segnalazioni del caso.**

(G. Guerrini)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	